

## STATUTO

### SCUOLA FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LARINO

#### **Art. 1)- Costituzione**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 1, lett. c) della Legge 31.12.2012 n°47 e del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n° 3 del 20.06.2014, istituisce la Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Larino, anche denominata “**SCUOLA FORENSE FRENTANA**”

#### **Art. 2)- Sede**

La Scuola Forense ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino, alla Piazza del Popolo n. 1.


L'ordine destinerà, alla Scuola Forense, personale, locali, biblioteche e risorse informatiche, come previsto dalle richiamate disposizioni.

#### **Art. 3)- Scopi ed attività**

Finalità della Scuola Forense dell'ordine degli avvocati di Larino sarà la predisposizione e l'organizzazione delle attività previste dalla normativa di settore e finalizzate alla formazione professionale interdisciplinare, come meglio di seguito specificate:

la predisposizione e l'organizzazione

- a) dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 della Legge Professionale, secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale di cui al citato art. 43, comma 2, della richiamata disposizione;
- b) delle attività di formazione continua, gestite dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Larino, di cui agli artt. 11, comma 4, e 29, comma 1, lett. d) della Legge Professionale Forense;
- c) dei corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, di cui all'art. 9, comma 3, della Legge Professionale Forense, in collaborazione e/o convenzione con le Università;



- d) dei corsi per l'iscrizione all'elenco dei difensori d'ufficio;
- e) lo svolgimento di qualsiasi altra attività formativa o culturale utile alla formazione di avvocati o praticanti avvocati;

3. I corsi o singoli eventi formativi potranno essere aperti a tutti gli iscritti, anche di altri Ordini Circondariali, e/o ai praticanti avvocati e nei casi previsti dal Regolamento anche agli iscritti di altri Ordini professionali;

4. La Scuola Forense FRENTANA provvederà alla organizzazione dei corsi e delle attività formative, anche in collaborazione con associazioni specialistiche, assicurando la qualità dell'offerta formativa sotto il profilo dello sviluppo adeguato di saperi ed abilità, al fine di assicurare gli obiettivi formativi previsti dalla legge.

Potrà, pertanto, operare in collegamento con le Università, con altre Scuole Forensi, istituite da altri Ordini Circondariali, sia quali organi dei predetti, ovvero in forma di associazione o fondazione, nonché con tutte le altre associazioni riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense, al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi della Scuola Forense, stipulando con tutti gli enti apposite convenzioni legate anche esclusivamente al singolo evento;

5. La Scuola Forense sceglie i propri docenti tra avvocati, magistrati, docenti universitari nonché tra esperti in materie giuridiche o in materie connesse all'attività forense, valutandone i titoli, l'attività svolta, il precedente svolgimento di attività formativa come docenti, anche di corsi od eventi di Scuole Forensi, la frequenza ai corsi della Scuola Superiore dell'Avvocatura, nonché eventuali pubblicazioni.

6. Al fine di assicurare una maggiore fruizione dell'offerta formativa, la Scuola Forense dell'ordine degli avvocati di Larino potrà prevedere, in sede di organizzazione dei corsi, modalità di insegnamento a distanza attraverso il ricorso a strumenti telematici.



#### **Art. 4)- Patrimonio e risorse finanziarie**

1. L'Ordine degli Avvocati di Larino provvederà al finanziamento della Scuola Forense al fine di garantire le risorse economiche necessarie per lo svolgimento delle sue attività, attraverso uno stanziamento di fondi annuale, oltre ad altri possibili stanziamenti infra annuali.

L'Ordine sosterrà la Scuola anche mettendo a disposizione delle attività formative, personale, locali, biblioteche e risorse informatiche, come statuito al punto 2)- del presente statuto.

2. La Scuola Forense avrà autonomia finanziaria ed allo scopo sarà dotata di proprio conto corrente, nella titolarità e disponibilità del tesoriere della stessa. Essa sarà sottoposta al controllo contabile dell'Ordine degli avvocati di Larino.

3. Per il finanziamento delle proprie attività, la Scuola Forense potrà ricevere partecipazioni o finanziamenti da associazioni specialistiche, da associazioni riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense, da Università e da altri Ordini Professionali ovvero da istituzioni pubbliche o da Enti, società od associazioni private.

4. La Scuola forense può finanziare le proprie attività anche attraverso la riscossione di contributi di iscrizione ai corsi e alle altre attività formative, come previsto dalle disposizioni in materia.

5. La contabilità sarà gestita all'interno della contabilità del Consiglio dell'Ordine.

#### **Art. 5)- Organi della Scuola Forense**

1. Sono organi della Scuola Forense:

- a) Il Consiglio Direttivo
- b) Il Direttore della Scuola Forense.
- c) Il Comitato Scientifico della Scuola Forense.



**Art. 6)- Composizione e compiti del Consiglio Direttivo.**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri, nominati dal COA di Larino, iscritti all'Albo degli Avvocati.
2. E' membro, di diritto, del Consiglio Direttivo, il Direttore della Scuola Forense, partecipa alle riunioni del CD con funzioni consultive e non ha diritto al voto.
3. Il Consiglio Direttivo svolge funzioni di gestione ed amministrazione della Scuola Forense. Cura la programmazione ed il coordinamento dell'attività didattica, avvalendosi della consulenza del Direttore e del Comitato Scientifico.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulle modalità e criteri per il rilascio della attestazione di partecipazione ovvero per il rilascio di ogni eventuale attestazione in ordine alle attività formative che ad essa competono.
5. Il Consiglio Direttivo delibera sugli impegni di spesa per lo svolgimento di tutte le attività della Scuola Forense, nonché su tutto ciò che riguarda le attività e le questioni della Scuola Forense.
6. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni. I componenti, sono rieleggibili per ulteriori due quadrienni.

**Art. 7)- Funzionamento del Consiglio Direttivo.**

1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal Direttore ovvero da un numero di membri pari alla metà degli aventi diritto, con preavviso di almeno 3 giorni.
3. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza. Nel calcolo dei voti espressi, non si tiene conto degli astenuti, per cui la delibera è approvata quando il numero dei voti favorevoli supera quello dei voti contrari.
4. In caso di parità nella espressione di voto prevale quella del Presidente.
5. Il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno due volte all'anno.



**Art. 8)- Il Direttore della Scuola Forense.**

1. Il Direttore della Scuola Forense deve essere iscritto all'Albo degli Avvocati, nonché all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, viene nominato dal COA.
2. Il Direttore attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo.
3. Svolge funzioni amministrative, propone eventi formativi al Consiglio Direttivo ed al Comitato Scientifico e li organizza, sceglie tutors e docenti, decide sulle ammissioni ed esclusioni degli allievi, elabora soluzioni organizzative ritenute più opportune per il miglior andamento delle attività istituzionali della scuola e le sottopone alla valutazione del Consiglio Direttivo, riferisce periodicamente al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Larino sullo svolgimento ed andamento delle attività della Scuola, anche mediante relazione scritta, gestisce il rapporto con gli iscritti e/o con gli allievi e si occupa del complessivo funzionamento della Scuola.
4. Potrà essere incaricato con contratto di consulenza.

**Art. 9)- Il Comitato Scientifico della Scuola Forense.**

1. Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di sette membri, nominati dal Consiglio Direttivo di concerto con il Direttore della Scuola e scelti tra avvocati, docenti universitari, magistrati ed esperti di riconosciuta competenza.
2. Il Comitato Scientifico potrà eleggere al suo interno un coordinatore.
3. I componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico esercitano le funzioni di cui al presente Statuto a titolo gratuito.

